

19 APR. 2005
J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 224 del 18 APR. 2005

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. D'Amico Italia - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno dieotto del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli la sig. D'Amico Italia c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determina n. 231/1/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 231/1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 231/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli sig. D'Amico Italia c/A.P;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 302 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

19 APR. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 APR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

- 8 MAG. 2005

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno - 8 MAG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 x Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. Es. 384/2
 il _____ prot. n. 2.5.05
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conferenza De Figueiredo

3363
22-4-05

003935

Avv. Raffaele Del Vecchio

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

PER

Bertone Angelina e D'Amico Italia, rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Del Vecchio, del Foro di Benevento, con il quale elettivamente si domiciliano in Napoli alla Via N. Nisco, 11, presso lo studio dell'avv. Pasquale Del Vecchio

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento al Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'avv. Mario Itro

PER

la riforma della sentenza n. 1944/04, resa dal Tribunale di Benevento in data 3-4/11/2004, notificata il 10/2/2005, con la quale l'indicato Giudicante:


- accoglieva in parte la domanda attrice e dichiarava che il sinistro stradale di cui in narrativa si era verificato per concorso di colpa al 50% della Provincia di Benevento e della D'Amico Italia;
- condannava la Provincia di Benevento a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore di D'Amico Italia, la somma di € 16.193,42 e, in favore di Bertone Angelina, la somma di € 1.624,00 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dal 25/2/1999 al soddisfo;
- compensava per la metà le spese processuali, condannando l'Amministrazione Provinciale al pagamento della restante metà.

SI PREMETTE IN FATTO

Con citazione 14/4/2000, Bertone Angelina e D'Amico Italia evocavano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirla condannare al

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel processo di cognizione e/o esecuzione instaurato con il presente atto nonché per l'atto di precetto, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, nelle domande di manleva, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali, sia come ricorrente che come resistente. Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie alle domande, all'azione ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, in nostro nome e conto. Potrete nominare, in ogni sede giudiziaria, avvocati e procuratori, in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti e le relative competenze cederanno a nostro esclusivo carico. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Riteniamo sin da ora per rato e fermo il Vostro operato, ed eleggiamo domicilio unitamente a Voi in Napoli alla Via N. Nisco, 11, presso lo studio dell'avv. Pasquale Del Vecchio

Bertone Angelina
D'Amico Italia

per autentica


risarcimento dei danni subiti a cagione di un incidente stradale verificatosi in data 25/2/1999, nel quale l'autovettura Fiat 126 targata BN 235367, di proprietà della Bertone, aveva riportato ingenti danni, tali da essere rottamata, e la conducente D'Amico aveva subito gravissime lesioni personali, dalle quali le erano residuati, pur dopo un delicatissimo intervento chirurgico, postumi invalidanti.

Assumevano le attrici, nel richiamato atto introduttivo del giudizio, che, nel mentre l'autovettura Fiat 126, condotta dalla D'Amico, percorreva la Strada Provinciale Torello-Melizzano, giunta all'altezza del "ponte di ferro", che collega detta strada con Via Biffali, all'uscita di una curva, rovinava in una profonda buca non segnalata e né altrimenti visibile perché colma d'acqua, di fango e di detriti provenienti dalla cunetta laterale ostruita.

A seguito dell'impatto con la buca, l'autovettura, anche a causa della viscosità del manto stradale determinata dal riversamento sulla carreggiata di fango e detriti provenienti dalla cunetta ostruita, usciva di strada, precipitando in uno scarpata non protetta, per poi ribaltarsi nel torrente Maltempo.

La conducente della predetta vettura riportava la frattura somatica pluriframmentaria della I vertebra lombare, con interessamento del muro posteriore e spostamento di frammenti nel canale vertebrale, con conseguente restringimento dello stesso e frattura dell'emilamina destra, così come veniva diagnosticato a seguito di esami radiografici eseguiti presso l'A.O. "G. Rummo" di Benevento, ove la D'Amico veniva trasportata per le prime cure.

A causa della gravità delle lesioni, la D'Amico veniva, poi, ricoverata presso l'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta

Amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto che, nella fattispecie, alcuna responsabilità poteva ascriversi all'Ente proprietario della strada sulla quale l'incidente si era verificato.

Acquisito il verbale redatto nell'occasione dai Vigili Urbani di Melizzano, dopo aver espletato la prova per testi e CTU medico-legale, la causa veniva decisa con la sentenza oggetto di gravame.

SI OSSERVA IN DIRITTO

L'impugnata decisione appare ingiusta, contraddittoriamente motivata e non conforme alle risultanze processuali, per cui deve essere modificata con tutte le relative conseguenze di legge, per i seguenti

MOTIVI

1. Erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c..

Erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti a seguito dell'istruttoria.

Ormai costituisce principio costante e consolidato quello secondo cui la discrezionalità della P.A. nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali è delimitata dal principio del *neminem laedere*, con la conseguenza che è configurabile la responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione per i danni subiti dal privato per l'omessa manutenzione di una strada o derivanti da una insidia esistente sulla stessa.

È altrettanto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'utente della strada, per innescare la tutela dell'art. 2043 c.c., è tenuto a fornire la prova che i danni sono stati cagionati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata, cioè, congiuntamente, dall'elemento obbiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità dell'insidia stradale.

Ciò premesso, nel caso in esame, lo stesso Tribunale ha riconosciuto (v. folio 4 della sentenza impugnata) che *“La buca stradale in cui andò a rovinare la ruota anteriore sx della Fiat 126 era coperta dal materiale liquido e solido che si rovesciò dalla cunetta ostruita per carenza di manutenzione, per cui obiettivamente rappresentava un’insidia non visibile, né segnalata e, quindi, non evitabile”*.

Cosicché, le successive supposizioni, in base alle quali il primo Giudicante ha ritenuto *“che il fatto ebbe a verificarsi di giorno e che la D’Amico avrebbe potuto accorgersi del rovesciamento di acqua e fango sulla carreggiata”*, oltre che non sorrette da alcun indizio di prova e contrastate da diverse risultanze processuali, mal si conciliano con le prime affermazioni.

Difatti, se l’insidia è caratterizzata, tra l’altro, dall’imprevedibilità del pericolo, l’aver ritenuto che la buca, per le sue caratteristiche, rappresentava un pericolo occulto, implicitamente ciò esclude che la conducente del veicolo potesse accorgersi di tale insidia e potesse, dunque, evitarla.

Non sembra che le due ipotesi possano coesistere, nel senso che da un lato sia possibile ammettersi la sussistenza dell’insidia (e, quindi, di entrambi gli elementi, soggettivo ed oggettivo, che la caratterizzano) e, nel contempo, sostenere che l’utente poteva, comunque, prevedere ed evitare il pericolo. In altre parole, se una situazione di pericolo è prevedibile ed evitabile, certamente non può costituire un’insidia.

Fin troppo evidente appare, pertanto, l’errore in cui è incorso il primo Giudicante nel ritenere ed affermare che, pur costituendo la situazione di pericolo prospettata nell’atto introduttivo del giudizio un’insidia (o trabocchetto), la conducente del veicolo avrebbe potuto evitarla tenendo *“una condotta di guida più confacente alla*

situazione di tempo e di luogo”.

Del tutto ingiustificata, oltre che immotivata, è da ritenersi, pertanto, la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto di dover ascrivere, pur in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, una corresponsabilità pari al 50% alla conducente del veicolo nella determinazione dell'evento dannoso.

Una tale statuizione, oltre che ingiusta ed apodittica, appare ancor più sconcertante ove si consideri che il Tribunale ha affermato la responsabilità della convenuta Amministrazione, ex art. 2051 c.c., per aver quest'ultima *“consentito che sul manto stradale si formassero grosse buche e che dalla cunetta si riversassero sulla carreggiata acqua, detriti e fango e, soprattutto, per non aver predisposto una barriera stradale lateralmente alla strada ove questa si avvicina al profondo alveo del torrente Maltempo”* (v. folio 4 della sentenza).

2. Erronea applicazione del principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Contraddittorietà delle motivazioni addotte a sostegno del concorso di colpa al 50% nella determinazione dell'evento dannoso.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi fa valere in giudizio un diritto deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Orbene, le emergenze processuali di prime cure dimostrano, senza ombra di dubbio, che le attrici hanno ampiamente assolto all'onere probatorio che su di loro incombeva, avendo dimostrato che il sinistro si verificò per la esistenza sulla carreggiata di una situazione di pericolo occulto, costituente per l'utente della strada una insidia o trabocchetto.

Al riguardo, basti esaminare le risultanze degli accertamenti effettuati dai VV.UU. del Comune di Melizzano e le concordanti e precise deposizioni testimoniali

acquisite.

Incombeva, pertanto, alla convenuta Amministrazione, che aveva contestato i fatti costitutivi posti dalle attrici a base della pretesa risarcitoria, dimostrare, così come prescritto dall'art. 2697, co. 2, c.c., i fatti su cui l'eccezione era stata fondata e provare, pertanto, che la situazione dei luoghi ove si verificò il sinistro non costituiva un pericolo occulto o un'insidia per l'utente della strada, ovvero che l'incidente si era verificato perché, nella circostanza, la conducente della Fiat 126 non aveva tenuto una condotta di guida confacente alle condizioni della strada, ovvero, ancora, ella non aveva posto in essere le manovre adatte per mantenere l'autovettura nella sede stradale.

A tale onere probatorio, invece, la convenuta Amministrazione si è del tutto sottratta, per cui il Tribunale, in assenza di qualsivoglia riscontro processuale, non ha fatto corretto uso delle richiamate disposizioni normative (art. 2697 c.c.).

Le diverse affermazioni del primo Giudicante, secondo cui *"la D'Amico perse il controllo della Fiat 126, evidentemente a causa della velocità eccessiva, della negligenza nel non osservare una condotta di guida prudente ed attenta alle condizioni della strada, dell'imperizia nel porre in essere le manovre adatte per mantenere l'autovettura nella sede stradale"*, costituiscono pure enunciazioni di principio, che non trovano alcun riscontro negli atti processuali.

D'altronde, le ulteriori supposizioni del primo Giudicante, secondo il quale *"non si può perdere il controllo dell'autovettura e sbandare fuori strada solo a causa di una buca e del manto stradale viscoso"*, risultano fin troppo fragili ed infondate anche sotto il profilo logico, atteso che costituisce un fatto notorio che un fondo stradale viscido e coperto di detriti può essere di per sé causa idonea e sufficiente a provocare lo sbandamento e la uscita di strada di un'autovettura,

indipendentemente dalla velocità della stessa.

In ogni caso, il Tribunale non sembra aver tenuto in debito conto la circostanza che l'incidente si verificò all'uscita di una curva, per cui del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che erano ancora le ore diurne, atteso che, comunque, il pericolo non era avvistabile né evitabile (come, peraltro, ritenuto dallo stesso Tribunale).

Il primo Giudicante, nel ritenere (erroneamente) la pari responsabilità della D'Amico nella determinazione dell'incidente, non ha considerato che, contrariamente a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la convenuta Amministrazione non aveva provveduto ad installare una barriera stradale lateralmente alla strada ove questa si avvicina al profondo torrente Maltempo.

Di talché, appare evidente che l'uscita di strada dell'autovettura Fiat 126 fu determinata esclusivamente dalla presenza della buca e dal fondo stradale viscoso e ricoperto di detriti e che le disastrose conseguenze dell'incidente (ribaltamento dell'auto nel torrente sottostante) furono determinate dalla mancanza di idonee barriere laterali (che dovevano, invece, essere obbligatoriamente installate).

Solo per completezza difensiva, va evidenziato, inoltre, che le argomentazioni addotte dal primo Giudicante, oltre che non trovare riscontro negli atti di causa, risultano contrastate dal rapporto redatto dal Comandante dei VV.UU. di Melizzano, ove si desume, tra l'altro, che...*“le cunette non manutenzionate, colme di materiale e vegetazione erbacea, permettevano la fuoriuscita delle acque piovane, trasformando la strada in un ruscello nascondendo alla vista dell'automobilista buche e dossi; la velocità presunta certamente era bassa in quanto non si sono riscontrate tracce di frenatura”*.

Preme sottolineare, infine, che lo stesso Comandante dei Vigili, escusso come teste, oltre a confermare le circostanze evidenziate nel rapporto, ha precisato che *"il conducente dell'autovettura non fu contravvenzionato in quanto in loco non vi erano elementi tali da far ritenere eccessiva la velocità"* (v. verbale di udienza del 26/11/2001).

Di conseguenza, alla luce delle predette emergenze processuali, necessariamente doveva escludersi qualsiasi corresponsabilità della D'Amico nella produzione dell'evento dannoso.

Ciò premesso e ritenuto, Bertone Angelina e D'Amico Italia, come innanzi rappresentate, difese e domiciliate,

CITANO

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento al Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'avv. Mario Itro, a comparire dinanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli il mattino del giorno 20 maggio 2005, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della indicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la mancata costituzione entro detto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà, comunque, in sua contumacia dichiaranda, per ivi sentir accogliere il gravame con il presente atto proposto e, per l'effetto, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'adita Corte così provvedere e statuire:

- Ritenere e dichiarare, a modifica dell'impugnata decisione, che l'incidente de quo si verificò per responsabilità esclusiva della convenuta Amministrazione;
- Condannare, di conseguenza, la medesima Amministrazione al risarcimento di

- tutti i danni subiti dalle attrici a cagione del sinistro in questione, così come specificati nell'atto introduttivo del giudizio e nella misura accertata nel corso dell'istruttoria di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge;
- Condannare l'appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio;
 - ai sensi dell'art.9, co.5, L.488/99, si dichiara che il valore della presente causa è compreso nella somma di € 26.000,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia conforme della sentenza impugnata;
2. fascicolo di parte del giudizio di primo grado, con i documenti ivi elencati.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Benevento – Napoli, 15 febbraio 2005

Avv. Raffaele Del Vecchio



RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____, a richiesta dell'avv. Raffaele Del Vecchio, nella qualità, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1944/04 all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento al Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'avv. Mario Itro, ivi portandola e consegnandola a mani di

del calce e sh...
del...
A. Scarbetti
invece
...

